



COMUNE DI NOVENTA DI PIAVE
Città metropolitana di Venezia

REGOLAMENTO COMUNALE CIMITERIALE

(Approvato con Delibera di Consiglio n.44 del 13/11/2019)

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1

1. Il presente regolamento è compilato in conformità del disposto dell'art. 344 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie e del Regolamento di Polizia Mortuaria n. 285/90. e alla L.R. 18/2010.
2. Il servizio di polizia mortuaria e dei cimiteri è di esclusiva competenza del Comune. Le attribuzioni relative sono svolte su disposizione e sorveglianza del Sindaco, ferma, ove stabilito, la competenza del Consiglio Comunale, del Prefetto, del Ministro per l'Interno, del Ministro per la sanità e dell'autorità giudiziaria.
3. Anche per la manutenzione, l'ordine e la vigilanza sanitaria vale quanto previsto al precedente comma 2.
4. In relazione alle norme di legge in materia e del presente regolamento, il Sindaco, all'occorrenza, adotta le ordinanze e le disposizioni che ritiene necessarie ed opportune ai fini predetti.
5. Il Responsabile del Servizio Igiene Sanità Pubblica vigila e controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.
6. Agli organi precitati, aventi potestà dispositiva, sono correlati organi di esecuzione, costituiti dall'Ufficio di Polizia Mortuaria e Gestione dei Cimiteri di cui all' art. 99 del presente Regolamento.

Art. 2

1. Il Comune è competente allo svolgimento di funzioni ed attività finalizzate a prevenire situazioni di pericolo per le persone e danni in genere. Non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio, come pure per l'impiego di mezzi posti a disposizione del pubblico: scale mobili per accedere a loculi o nicchie, etc.

Art. 3

1. Nel disporre della salma e dei funerali, ha prevalenza la volontà del defunto in quanto, in qualunque modo, l'abbia espressa. In difetto, i familiari possono disporre secondo tale ordine: coniuge convivente, figli, genitori e quindi gli altri parenti in ordine di grado e gli eredi istituiti. L'ordine suesposto vale anche per il collocamento di epigrafi, per esumazioni e per trasferimenti.
2. Il coniuge, passato in seconde nozze, decade da tale priorità nel disporre di eventuali successivi provvedimenti in ordine alla salma ed alla sepoltura del coniuge deceduto.

Art. 4

1. Presso i cimiteri sono tenuti, per esigenze del servizio e a disposizione di chiunque possa averne interesse, gli atti di cui all'art. 52 del Regolamento di Polizia Mortuaria n. 285/90. 2. Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico: a) copia del presente provvedimento; b) l'elenco dei campi in scadenza nell'anno; c) copia delle ordinanze del Sindaco; d) l'elenco delle tombe in stato di abbandono per le quali ha corso la procedura di decadenza.

CAPO I DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI

Art. 5

1. Ferme restando le disposizioni sulla dichiarazione e sull'avviso di morte da parte dei familiari o di chi per essi, contenute nel titolo VII del Regio Decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'Ordinamento dello Stato Civile, i medici, a norma, dell'art. 103, sub a), del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265, debbono, per ogni caso di morte di persona da loro assistita, denunciare al Sindaco la malattia che, a loro giudizio, ne sarebbe stata la causa.
2. Nel caso di morte per malattia infettiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il Comune deve darne informazione immediatamente all'Unità Sanitaria Locale dove è avvenuto il decesso.
3. Nel caso di decesso senza assistenza medica la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo, che assunte le necessarie informazioni, compila la scheda ISTAT.
4. L'obbligo della denuncia della causa di morte è fatta anche ai medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'Autorità Giudiziaria o per riscontro diagnostico.
5. La denuncia della causa di morte deve essere -fatta entro 24 ore dall'accertamento del decesso su apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della Sanità, d'intesa con l'Istituto centrale di Statistica.
6. Per la denuncia della causa di morte nei casi previsti dal comma 3 del presente articolo si devono osservare, a seconda che si tratti di autopsia a scopo di riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria, le disposizioni contenute negli artt. 39 e 45 del D.P.R. 285/90.
7. Per la denuncia della morte di persona cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall'art 1, comma 3 del DPR 285/1990.

Art. 6

1. Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art. 365 del Codice Penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza.

Art. 7

1. Le funzioni di medico necroscopo di cui all'art. 74 del DPR 396/2000, sull'Ordinamento dello Stato Civile, sono esercitate dal medico nominato dalla Unità Sanitaria Locale.

Art. 8

1. Nel caso di rinvenimento di parte di cadaveri o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informarne immediatamente il Sindaco il quale ne dà subito comunicazione all'Autorità Giudiziaria, a quella di Pubblica Sicurezza e all'Unità Sanitaria Locale.

2. Salvo diverse disposizioni dell'Autorità Giudiziaria, l'Unità Sanitaria Locale incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla stessa Autorità Giudiziaria perché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.

Art. 9

1. L'autorizzazione per la sepoltura nei cimiteri è rilasciata, a norma dell'art. 74 del DPR 396/2000, sull'Ordinamento dello Stato Civile, dall'Ufficiale dello Stato Civile. 2. La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nei cimiteri di parti di cadavere od ossa umane.

Art. 10

1. Per i nati morti, ferme restando le disposizioni contenute nel DPR 396/2000 e nel DPR 285/1990, si seguono le disposizioni stabilite dagli artt. precedenti.

2. Per la sepoltura dei prodotti abortivi si fa riferimento alle disposizioni dell'art. 7 del D.P.R. 285 del 10 settembre 1990.

CAPO II PERIODO DI OSSERVAZIONE E DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEL FERETRO OBITORI

Art. 11

1. Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione e di maciullamento e negli altri casi previsti dall'art. 8 del D.P.R. 285/90.

2. Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dall'art. 8 del D.P.R. 285/90.

Art. 12

1. Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

2. Il Comune deve disporre di un locale per ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto le salme di persone:

- a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
- b) morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico;
- c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.

3. Durante il periodo di osservazione deve essere assicurata la sorveglianza anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.

4. Trascorso il periodo di osservazione di cui all'art. precedente il cadavere può essere rimosso per la deposizione nel feretro.

Art. 13

1. Ogni feretro deve contenere un solo cadavere. Possono essere chiusi nello stesso feretro soltanto madre e neonato morti in concomitanza del parto.

Art. 14

1. Ogni cadavere, prima di collocato nel feretro, deve essere vestito o, almeno, decentemente avvolto in un lenzuolo.

Art. 15

1. Per le funzioni obitoriali valgono gli artt. 13, 14 e 15 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285.

Art. 16

1. E' vietato trasportare e seppellire un cadavere non racchiuso in cassa di giusta misura che agli indigenti del Comune sarà fornita gratuitamente.

CAPO III CASSE MORTUARIE

Art. 17

1. Le casse, da deporsi nelle sepolture comuni ad inumazione devono essere di legno dolce con caratteristiche di scarsa durabilità ed avere le pareti con uno spessore non inferiore a mm. 20. Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi di ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra. Le medesime casse debbono avere le caratteristiche costruttive previste all'art. 75 del D.P.R. 285/90.

2. Per le tumulazioni, anche se temporanee in tombe o cappelle private a carattere perpetuo, i cadaveri devono essere chiusi in duplice cassa di metallo e legno a norma dell'art. 30 del D.P.R. 285/90.

Art. 18

1. Sul feretro, da chiudersi definitivamente ed esclusivamente a viti, sarà collocata una targa in piombo con il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto, impresso a martello. Sia la cassa di legno che quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

2. La cassa metallica, o che racchiuda quella di legno o che sia da questa contenuta, deve essere ermeticamente chiusa mediante saldatura e tra le due casse, al fondo, deve essere interposto uno strato di torba polverizzata o di segatura di legno o di altro materiale assorbente, sempre biodegradabile, riconosciuto idoneo.

Art. 19

1. La perfetta chiusura delle casse e l'apposizione sulle stesse del sigillo del Comune vengono eseguite dal personale dell'Impresa incaricata del servizio funebre o dal necroforo comunale. Per i feretri diretti all'estero o ad altri Comuni si seguiranno gli adempimenti di cui sopra, con redazione del verbale di riconoscimento della salma e di avvenuta suggellazione e sotto il controllo di personale incaricato della ULSS.

2. La fornitura delle casse mortuarie, destinate sia all'inumazione che alla tumulazione, o al trasporto in altro Comune, può essere fatta da ditte private autorizzate. Le caratteristiche delle casse e la conformità agli artt. 30 e 75 del D.P.R. 285/90, vengono verificate periodicamente, presso le ditte autorizzate, da personale incaricato della ULSS.

CAPO IV TRASPORTO DEI CADAVERI

Art. 20

1. Il trasporto dei cadaveri al cimitero può essere fatto a cura della famiglia con servizi e trattamenti speciali, tenendo conto delle norme di cui all'art. 19 del D.P.R. 285/90 è quello indicato nell'art. 18 della l.r. 18/2010.

2. L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco da consegnare al custode del cimitero. 3. Per quanto riguarda i carri destinati al trasporto dei cadaveri e le loro rimesse si osservano le norme di cui agli artt. 20 e 21 del citato D.P.R.

Art. 21

1. Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del comune in un luogo diverso dal cimitero o fuori del comune è autorizzato dal Sindaco del comune in cui deve avvenire il seppellimento.

2. Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato ai Sindaci di questi Comuni.

Art. 22

1. I morti giacenti sul suolo pubblico e i morti nei luoghi pubblici o lungo la via per infortunio o altra causa verranno trasportati al deposito di osservazione del cimitero e si dovrà disporre in modo che il custode possa avvertire eventuali manifestazioni di vita.

Art. 23

1. Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive—diffusive comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto in duplice cassa con gli indumenti di cui è rivestito e avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante. E' consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'Autorità sanitaria salvo che il Responsabile del S.I.S.P. non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica che ne ha causato la morte.

2. Ove non siano state osservate le prescrizioni di cui al primo capoverso del presente articolo, l'autorizzazione al trasporto può essere concessa soltanto dopo due anni dal decesso e con l'osservanza di speciali cautele che, caso per caso, saranno impartite dal Responsabile del S.I.S.P..

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero, quando si tratti di malattie infettive—diffusive di cui all'elenco citato nel primo capoverso del presente articolo.

4. Quando dalla denuncia della causa di morte risulti che il cadavere è portatore di radioattività, l'Unità Sanitaria Locale competente dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 24

1. I cortei funebri debbono, di regola, seguire la via più breve dall'abitazione del defunto alla chiesa e da questa al cimitero, oppure dall'abitazione al cimitero se non vengono eseguite funzioni religiose. Altrettanto dicasi per i cortei funebri che partono dalla cella mortuaria dell'Ospedale Civile.

2. I cortei funebri non debbono far soste lungo la strada né possono essere interrotti da persone, veicoli o altro.

Art. 25

1. Per il trasporto di una salma in altro Comune che disti non più di cento chilometri si impiega la sola cassa di legno, salvo il caso di morte per malattie contagiose e sempre che il trasporto stesso dal luogo di deposito della salma al cimitero possa farsi direttamente e con idoneo carro funebre.

2. Il trasporto di un cadavere in un altro Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco. Al rilascio del decreto di autorizzazione è sottoposto anche il trasporto delle ceneri in altro Comune.

Art. 26

1. Per il trasporto di salme all'estero o dall'estero fuori dei casi previsti dalla Convenzione Internazionale di Berlino o da Comune a Comune, allo scopo di essere inumate, tumulate o cremate, si osservano le disposizioni previste dall'art. 30 del D.P.R. 285/90.

2. Nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc. di formalina F.U.

3. Negli altri mesi dell'anno, tale prescrizione si applica solo alle salme che devono essere trasportate in località che, col mezzo di trasporto prescelto, si raggiungono dopo ventiquattro ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse le quarantotto ore dal decesso. Le prescrizioni di cui sopra non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamenti di imbalsamazione.

Art. 27

1. Preparato il feretro, il trasporto fuori dal Comune dovrà farsi direttamente dal domicilio con carro apposito chiuso, se per via ordinaria, o dalla porta della chiesa o della camera mortuaria del cimitero nel caso che si svolgano anche in altre località funzioni religiose con accompagnamento di corteo.

Art. 28

1. Per i trasporti di salme da o per uno degli Stati aderenti alla Convenzione Internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937, si richiamano le norme di cui all'art. 27 del D.P.R. 285/90.

2. Per il trasporto delle salme da o per lo Stato del Vaticano si richiama la Convenzione 28 aprile 1938 tra la Santa Sede e l'Italia, approvata e resa esecutiva con R.D. 16 giugno 1938, n. 1055.

3. Per l'introduzione e l'estradizione di salme provenienti o dirette verso Stati non aderenti alla citata Convenzione di Berlino, si fa riferimento agli artt. 28 e 29 del D.P.R. 285/90.

Art. 29

1. Il feretro proveniente da altro Comune o dall'estero deve essere accompagnato da regolare autorizzazione sulla scorta della quale l'Ufficio di Polizia Mortuaria rilascerà al custode il permesso di entrata salma nell'area cimiteriale. Il corteo per le eventuali onoranze funebri potrà partire dalla casa dell'estinto ove il feretro potrà restare depositato per il tempo strettamente necessario, sempre che vi sia il parere favorevole del Coordinatore Sanitario della U.L.S.S. 4

Art. 30

1. Quando le famiglie intendano tributare ai defunti particolari onoranze funebri, il Sindaco, trascorso il periodo di osservazione e sentito il parere Responsabile del S.I.S.P., può autorizzare la permanenza del feretro in un luogo di culto, sempreché la salma sia richiusa in cassa metallica.

Art. 30-bis

1. I ministri di culto, sia della chiesa cattolica che degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.
2. La salma può sostare in chiesa o luogo di culto per il tempo necessario alla cerimonia religiosa. La Giunta Comunale può individuare con apposita delibera un ambiente ritenuto idoneo per la Sala di commiato come definita dall'articolo 17 della L.R. 18/2010 e definire le modalità e le tariffe per il suo utilizzo.

Art. 31

1. Tanto nel caso dell'art. 29 del presente Regolamento quanto per il fatto che un feretro debba attraversare in transito il territorio comunale, il convoglio funebre deve, per quanto è possibile, percorrere la via più breve.

Art. 32

1. Il trasporto di ossa umane e di resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli precedenti, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili debbono, in ogni caso, essere raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm. 0.660, saldata a fuoco, portante impresso il nome e cognome del defunto.
2. Se le ossa ed i resti mortali assimilabili provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, nonché l'identificazione di un parente, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data del rinvenimento.

CAPO V

RISCONTRO DIAGNOSTICO RILASCIO DI CADAVERI A SCOPO DI STUDIO PRELIEVO DI PARTI DI CADAVERI A SCOPO DI TRAPIANTO TERAPEUTICO AUTOPSIE E TRATTAMENTI PER LA CONSERVAZIONE DEL CADAVERE

Art. 33

1. Per le materie previste al presente capitolo si fa riferimento alle norme contenute nel D.P.R. 285/90 articoli n.ri 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 e 48.

CAPO VI INUMAZIONI

Art. 34

1. Le aree destinate alle inumazioni comprendono alcuni quadri disposti in file e sezioni, come risulta dai Piani Regolatori cimiteriali.
2. Ogni quadro è diviso tanti piccoli rettangoli quante sono le fosse che può contenere.
3. L'utilizzo delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila senza soluzioni di continuità assegnate in ordine cronologico di decesso.

Art. 35

1. Ogni fossa è contrassegnata con un cippo portante il numero progressivo e l'indicazione dell'anno di seppellimento.
2. Tale cippo sarà posto a cura del custode del cimitero, subito dopo coperta la fossa con la terra, curandone poi l'assetto, fino alla costipazione del terreno.

3. Sul cippo verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome, del cognome, della data di nascita e di morte del defunto.
4. Qualsiasi opera da realizzare nell'ambito del cimitero è soggetta alla presentazione di idonea pratica edilizia (CILA).

Art. 36

1. Ciascuna fossa deve avere una profondità non inferiore a metri due dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie, sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

Art. 37

1. Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono avere, nella loro parte più profonda, la lunghezza di m. 2,20 e la larghezza di m. 0,80 e debbono distare l'una dall'altra almeno n. 0.50 da ogni lato.
2. Le fosse per cadaveri di fanciulli di età inferiore ai dieci anni debbono avere, nella parte più profonda, una lunghezza media di in. 1,50, una larghezza di in. 0,50 e debbono distare almeno in. 0,50 da ogni lato.
3. I vialetti fra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati lungo il percorso delle spalle di metri 0,50 che separano fossa da fossa e devono essere provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.

Art. 38

1. Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile, salvo diverso materiale espressamente autorizzato dal Ministero della salute
 2. Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro Comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione, sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni.
 3. E' vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.
 4. Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.
 5. E' vietato agli operatori cimiteriali di effettuare operazioni d'apertura delle casse di legno per tagliare la cassa metallica, in caso di inumazione di cadaveri inseriti in doppia cassa, anche quando la medesima sia d'obbligo.
 6. Al fine di evitare di inumare casse di zinco, le imprese dovranno adottare detto manufatto "Barriera", oppure mettere all'esterno del feretro la cassa di zinco nel trasporto superiore al 100 km. al fine di togliere prima dell'inumazione, oppure di scegliere la soluzione di tumulare il feretro contenente la cassa di zinco nel loculo o tomba di famiglia, anziché nella fossa.
- L'Autorità sanitaria competente potrà comunque dare indicazioni anche diverse ritenute necessarie.

Art. 39

1. Per quanto riguarda la struttura delle casse di legno contenenti i feretri, si fa riferimento all'art. 75 del D.P.R. 285/90 e s.m.i..

Art. 40

1. Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre. Soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

Art. 41

1. Le operazioni di deposizione del feretro nella fossa saranno eseguite con massima cura e rispetto. L'operazione verrà fatta con corde o a braccia od avvalendosi di un meccanismo sicuro. Deposto il feretro nella fossa, questa verrà subito riempita come indicato nel precedente articolo.
2. Salvo disposizioni giudiziarie, nessuno può rimuovere i cadaveri dalla loro cassa.
3. E' severamente vietato spogliare un cadavere, appropriarsi di parti di esso, degli abiti, di ornamenti o oggetti preziosi.

Art. 42

1. Nelle sepolture ad inumazione si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole. Le aiuole dovranno occupare esclusivamente la superficie della fossa.

Una lapide in marmo di colore chiaro di ingombro massimo pari a mt. 0,80 di larghezza e mt. 0,90 di altezza da porsi verticale o leggermente inclinata e sulla quale dovranno essere indicati i dati anagrafici del defunto. Orizzontalmente potrà essere occupato uno spazio di mt 0,80 x mt. 1,60, delimitato da bordi con una altezza massima di cm. 15.

2. All'infuori di quanto indicato negli articoli precedenti e seguenti per le fosse del campo comune dei campi adibiti ad inumazione a terra, è assolutamente vietata qualsiasi opera muraria.

Sulle sepolture per inumazione è possibile possono deporre vasi portafiori o coltivare piccole aiuole sulla parte non coperta dal marmo. Le piante o arbusti non potranno avere altezza non superiore a mt. 0,60.

Art. 43

1. Sulle fosse comuni è permesso il collocamento di croci, monumentini o lapidi in metallo, cemento, pietra o marmo.

2. Le scritte devono essere limitate al cognome, nome, data di nascita e data di morte. E' data la possibilità ai parenti di aggiungere, nelle lapidi brevi frasi.

La manutenzione e la conservazione dello stato di decoro delle sepolture sono a carico del privato.

3. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli art. 63 e 99 del DPR 10/9/1990 n. 285 e s.m.ei.

CAPO VII TUMULAZIONI

Art. 44

1. Nella tumulazione, ogni feretro deve essere posto in loculo separato.

2. Ogni loculo deve avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro.

3. La struttura del loculo e del manufatto e la chiusura dello stesso devono rispondere ai requisiti previsti dall'art. 76 del D.P.R. 285/90 e dalla circolare 24.06.1993, n° 24.

4. E' consentita la collocazione di più cassette di resti e di urne cinerarie in un unico tumulo.

5. I loculi e le nicchie - ossario possono contenere un solo feretro.

- In un loculo è possibile tumulare massimo
 - o 1 salma + n.1 cassetta resti + n.1 urna
 - o 1 salma + n.2 urna
- In una celletta ossario è possibile tumulare massimo
 - o 3 urne
 - o 1 cassetta
 - o 1 cassetta + 1 urna se di piccole dimensioni

In tali casi sarà consentita l'apposizione di nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto, ed, eventualmente, la foto cui i resti/ceneri appartengono.

Alla scadenza della concessione anche le eventuali cassette ed urne ivi tumulate, introdotte successivamente dovranno essere estumulate.

Art. 45

1. Le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa l'una in legno e l'altra in metallo, secondo quanto disposto dagli artt. 30 e 31 del D.P.R. 285/90

2. Sulla cassa esterna deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

CAPO VIII CREMAZIONI

Art. 46

1. La cremazione viene autorizzata dal Sindaco a seguito di richiesta degli aventi titolo secondo quanto previsto dall'art. 79 del D.P.R. 285/90 e art. 74 del D.P.R. 03/11/2000 n. 396, è rilasciata dall'Ufficiale dello Stato civile del comune in cui è avvenuto il decesso ai sensi art. 46 L.R. 18/2010.

L'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della manifestazione di volontà dal defunto o dai suoi familiari come stabilito dall'art. 47 L.R. 18/2010 che a sua volta rinvia all'art. 3 Legge 130/2001.

Per la cremazione dei resti mortali e resti ossei a seguito di esumazione ed estumulazione di salma non è necessario il processo verbale reso dal coniuge o dai parenti più prossimi.

2. È sufficiente la manifestazione di volontà espressa dal coniuge o, in mancanza, del parente più prossimo. Nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta degli stessi, la manifestazione di volontà dovrà essere prodotta all'Ufficiale dello stato civile in conformità a quanto disposto all'art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.. La dichiarazione e la copia fotostatica del documento di identità, nel caso di parenti residenti fuori Comune, possono essere inviate all'Ufficio suddetto anche a mezzo MAIL – PEC.

2. In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'autorità giudiziaria.

Art. 47

1. Le ceneri, derivanti dalla cremazione, devono essere raccolte in apposita urna che deve portare all'esterno l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

2. Ogni urna deve raccogliere le ceneri di un solo cadavere.

3. Le urne devono essere riposte in colombari appositamente destinati nell'area cimiteriale salvo la richiesta dei familiari di deporle in cappelle o tombe di famiglia private.

4. La dispersione delle ceneri è autorizzata, nel territorio del Comune di Noventa di Piave, su espressa volontà del defunto manifestata per testamento, per adesione ad associazioni a ciò preposte o dichiarazione autografa da esibire all'ufficiale di stato civile:

a) all'interno del cimitero, nel cinerario comune o in area a ciò destinate (giardino del ricordo o delle rimembranze);

b) in aree private, all'aperto, con il consenso del proprietario dell'area;

c) nel territorio di altro Comune italiano dopo aver ottenuto il consenso del Comune in cui viene effettuata la dispersione.

5. La persona che esegue la dispersione in aree diverse da quelle cimiteriali deve attestare sotto la propria responsabilità tramite apposito verbale che la dispersione è avvenuta nel luogo e all'ora autorizzata. Per la dispersione all'interno delle aree cimiteriali la verbalizzazione va redatta dal gestore del cimitero.

6. Nel territorio del Comune di Noventa di Piave è vietata l'aspersione, al di fuori dei casi previsti dai commi precedenti.

7. L'Affido dell'urna al familiare avviene a seguito di presentazione di una domanda in bollo da parte di un parente del defunto, che dovrà avere la residenza nel Comune di Noventa di Piave e che sarà anche affidatario dell'urna. Alla domanda dovrà essere allegata la manifestazione di volontà del defunto che potrà essere espressa come stabilito dall'art. 47 L.R. 18/2010 che a sua volta rinvia all'art. 3 Legge 130/2001.

8. Nella domanda dovranno essere indicati:

a) i dati anagrafici e la residenza del richiedente -affidatario dell'urna;

b) la dichiarazione di responsabilità per la conservazione, tutela e custodia dell'urna cineraria contenente le ceneri del proprio caro e di consenso per l'accettazione dei relativi controlli da parte dell'Amministrazione Comunale al fine di verificare il buono stato di conservazione dell'urna stessa;

c) il luogo di conservazione e custodia dell'urna che dovrà essere nell'abitazione del richiedente;

d) la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;

e) la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna cineraria in cimitero, nel caso il familiare non intendesse più conservarla o trasferisse la residenza in altro Comune, previo pagamento delle tariffe previste per il mantenimento dell'urna cineraria all'interno del cimitero;

f) l'obbligo di informare l'Amministrazione Comunale della variazione della residenza entro il termine massimo di 60 giorni.

9. I suddetti dati saranno riportati su apposita modulistica predisposta dall'Ufficio Stato Civile composta da:

a) domanda in bollo;

b) autorizzazione in bollo all'affidamento dell'urna cineraria.

L'Ufficio stesso provvederà a rilasciare copia dell'autorizzazione all'affidatario

Art. 48

1. Il trasporto di urne contenenti i residui delle cremazioni, ferme restando le autorizzazioni di cui al D.P.R. 285/90, non va soggetto ad alcuna delle misure igieniche precauzionali stabilite per il trasporto dei cadaveri.

Art. 49

1. La consegna dell'urna cineraria agli addetti ai cimiteri, agli effetti dell'art. 343 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n.1265 dovrà risultare da apposito verbale redatto in triplice copia, una per il Responsabile Servizi Cimiteriali, una per l'incaricato del servizio di custodia del cimitero, una per l'Ufficio di Stato Civile.

CAPO IX IMBALSAMAZIONI

Art. 50

1. I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione del cadavere devono essere eseguiti, sotto il controllo del Responsabile del S.I.S.P. dell'U.L.S.S. da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.

2. Per far eseguire l'imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione al Sindaco che la rilascia previa presentazione di: a) dichiarazione di un medico incaricato dell'operazione, con l'indicazione del procedimento che intende eseguire e del luogo e dell'ora in cui la effettuerà; b) distinti certificati del medico curante e del medico necroscopo che escludano il sospetto che la morte sia dovuta a reato. 3. Il trattamento antiputrefattivo è eseguito dal Responsabile del S.I.S.P. o da altro personale tecnico da lui delegato, dopo che sia trascorso il periodo di osservazione di cui al D.P.R. 285/90.

Art. 51

1. Per l'imbalsamazione dei cadaveri portatori di radioattività si applica quanto previsto dall' art 47 del D.P.R. 285/90.

CAPO X ESUMAZIONI

Art. 52

1. Le esumazioni possono essere ordinarie o straordinarie.

2. Le prime si fanno quando è trascorso almeno un decennio dal seppellimento o alla scadenza della concessione se trattasi di sepoltura privata.

3. Le seconde quando, qualunque sia il tempo trascorso dal seppellimento, i cadaveri vengono disseppelliti su ordine dell'Autorità Giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia, per essere trasportati in altre sepolture o per essere cremati.

Art. 53

1. Le esumazioni ordinarie, per compiuto decennio, vengono regolate dal Sindaco seguendo, in ordine rigorosamente cronologico, i campi e le file che siano state prima occupate, come disposto dall'art. 82 del D.P.R. 285/90.

2. Le salme che, nell'atto dell'esumazione, risultassero indecomposte saranno trasferite in apposito campo di seppellimento.

3. Verrà predisposta, a spese e cura dell'Ente (Se a seguito di esumazione o estumulazione in cui i parenti non hanno espresso nessuna volontà) una croce di legno con targhetta di materiale inalterabile contenente i dati anagrafici della salma e se possibile la foto precedentemente recuperata dalla tomba stessa.

E' compito dell'Ufficio servizi cimiteriali programmare le operazioni di esumazione e la loro registrazione, avvalendosi anche di sistemi informatici.

4. I parenti delle salme interessate da esumazioni ordinarie dovranno essere informati con comunicazione scritta da parte dell'Ufficio. In caso di irreperibilità dei destinatari sarà sufficiente la pubblicazione di un avviso all'Albo Pretorio Comunale e l'avviso da affiggersi presso il cimitero interessato.

5. L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune è oggetto di specifico avviso da affiggere presso il cimitero interessato collocando appositi cartelli all'ingresso dell'area cimiteriale e direttamente sui campi da esumare.

Art. 54

1. Nell'escavazione del terreno per le esumazioni ordinarie, le ossa rinvenute dovranno essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario comune, sempreché coloro i quali vi avessero interesse non facciano domanda di raccogliere per deporle in sepolture private

2. Nel secondo caso, i resti dovranno essere raccolti in cassetta di zinco come previsto dall'art. 32 del presente regolamento.

3. Le lapidi, i cippi, etc., devono essere ritirati dal custode del cimitero e rimarranno di proprietà del Comune che potrà valersene solo nelle costruzioni o restauri del cimitero medesimo o smaltirli secondo normativa vigente.

4. Il Sindaco può autorizzare gli aventi titolo al reimpiego di materiali in caso di cambiamento di sepoltura o per destinarli a tombe di parenti o affini fino al 4° grado, purché siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura. In ogni caso i materiali dovranno rimanere all'interno dell'area cimiteriale.

5. Le monete, le pietre preziose e, in genere, gli oggetti di valore che venissero rinvenuti verranno consegnati all'Ufficio di Polizia Mortuaria comunale per essere restituiti alla famiglia che abbia interesse e titolo alla successione, se questa sarà chiaramente indicata, od altrimenti alienati a favore del Comune.

6. Tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale equiparati a rifiuti speciali di cui al DLgs 152/2006 e s.m.i., e devono essere smaltiti nel rispetto della suddetta normativa. I fiori secchi, le corone, le carte, i ceri, i rottami, i materiali lapidei e similari sono assimilabili ai rifiuti solidi urbani.

Art. 55

1. Prima che siano trascorsi 10 anni per le sepolture ad inumazione e 30 o 40 per le sepolture a tumulazione, salvo quanto precisato al successivo art. 57, è vietata l'apertura dei feretri per qualsiasi causa, salvo disposizioni dell'Autorità Giudiziaria e l'autorizzazione del Sindaco.

Art. 56

1. Le esumazioni straordinarie, per le salme da trasportare in altre sepolture o per la cremazione, sono autorizzate dal Sindaco e devono essere eseguite alla presenza del Responsabile del S.I.S.P.. o suo delegato e alla presenza di un addetto del cimitero.

2. In caso di esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria, il cadavere sarà trasferito nella sala delle autopsie a cura del personale del cimitero, nel rispetto delle disposizioni impartite dalla predetta autorità e di quelle impartite dall'autorità sanitaria a tutela dell'igiene.

3. Non possono essere eseguite esumazioni straordinarie nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, ad eccezione di quelle disposte dall'autorità Giudiziaria e dall'art. 84 del D.P.R. 10/9/1990 n.285.

4. L'esumazione di salme di persone morte per malattia infettiva può compiersi dopo che siano trascorsi due anni dal decesso, qualora non sussista alcun pregiudizio per la salute pubblica; tale condizioni è comprovata da apposita dichiarazione del Responsabile del S.I.S.P.

CAPO XI ESTUMULAZIONI

Art. 57

1. Le estumulazioni ordinarie si eseguono allo scadere del periodo di concessione, salvo rinnovo della stessa: il rinnovo (un solo rinnovo della stessa durata di anni 20) è consentito soltanto per le concessioni rilasciate entro il 31.12.2019. Per le concessioni rilasciate a partire dal 01.01.2020 non è consentito il rinnovo. Le concessioni di loculi già rilasciate in perpetuo o a scadenza novantennale, in deroga ai provvedimenti pregressi, per imprescindibili esigenze di contenimento degli spazi cimiteriali, sono ridotte con il presente regolamento alla durata di anni 55, senza facoltà di rinnovo. Alle relative estumulazioni si applicano le disposizioni previste per le estumulazioni ordinarie dal presente Regolamento.

2. Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco ed eseguite dal personale incaricato.

3. I feretri da estumulazioni, compresi quelli delle sepolture private, devono essere inumati per un periodo minimo di 5 anni, quando il processo di mineralizzazione non sia completato; in tal caso i resti mortali, per l'inumazione, sono collocati in un contenitore biodegradabile

4. Qualora le salme estumulate si trovino in condizione di completa mineralizzazione può provvedersi alla immediata raccolta dei resti mortali in cassette ossario.

5. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:

a) a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro nel loculo sia inferiore ai 20 anni o la richiesta sia relativa ad una salma con sepoltura ancora in concessione.

b) su ordine dell'Autorità giudiziaria.

6. Per le estumulazioni straordinarie si richiama quanto previsto dall'art. 40 comma 3 della L.R. 18/2010.

I parenti delle salme interessate da estumulazioni ordinarie dovranno essere informati con comunicazione scritta da parte dell'Ufficio. In caso di irreperibilità dei destinatari sarà sufficiente la pubblicazione di un avviso all'Albo Pretorio Comunale e l'avviso da affiggersi presso il cimitero interessato di cui al successivo comma.

7. L'inizio delle operazioni massive di estumulazione ordinaria è oggetto di specifico avviso da affiggere presso il cimitero interessato collocando appositi cartelli all'ingresso dell'area cimiteriale e direttamente sui reparti interessati.

Art. 58

1. Il Sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo e in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che il Coordinatore Sanitario dell'U.L.S.S., o suo delegato, constati la perfetta tenuta del feretro stesso e dichiari che il suo trasferimento può essere fatto senza alcun pregiudizio per la salute pubblica,
2. Non sono autorizzate estumulazioni, salvo ordine dell'Autorità Giudiziaria, quando la loro effettuazione richiede la rimozione di altre salme qualora si tratti di tombe di famiglia non di nuova costruzione.

Art. 59

1. E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quelle della cassa con la quale fu collocato nel loculo al momento- della tumulazione.
2. Il Responsabile del Servizio e gli operatori addetti ai cimiteri sono tenuti a denunciare all'Autorità Giudiziaria e al Coordinatore Sanitario dell'U.L.S.S. chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del Codice Penale.

Art. 60

1. Le sole procedure esumazioni e le estumulazioni ordinarie, escluse quelle da sepolture private, sono eseguite gratuitamente.
2. Nei casi di estumulazioni autorizzate dal Sindaco, per conto ed interesse di privati, saranno versate direttamente al gestore del cimitero le somme stabilite dalla Giunta Comunale per assistenza ed opera del personale.

CAPO XII SEPOLTURE PRIVATE

Art. 61

1. Il Comune concede l'uso ai privati di:
 - a) - aree per la costruzione di cappelle di famiglia o tombe a terra;
 - b) - loculi individuali;
 - c) - nicchie—ossario per la raccolta di resti mortali individuali.
 - d)- cappelle di famiglia o tombe a terra costruite dal Comune

Art. 62

1. Le tariffe di concessione di cui all'articolo precedente sono fissate con deliberazione della Giunta Comunale

Art. 63

1. Le spese di manutenzione delle tombe di famiglia, nonché delle singole nicchie o loculi sono, in solido, a carico dei concessionari (vedasi anche il successivo art. 106). Le spese relative alla manutenzione dei blocchi di loculi o di nicchie sono a carico del Comune

Art. 64

1. Le concessioni cimiteriali sono a tempo determinato.
2. La durata delle stesse ha la seguente validità, per quelle rilasciate sino al 31.12.2019:
 - a) anni 99 per le aree per la costruzione di tombe di famiglia;
 - b) anni 30 per i loculi a colombaia;
 - c) anni 30 per le nicchie ossario.
3. Per quelle rilasciate dal 01.01.2020, la durata delle stesse è la seguente:
 - a) anni 99 per le aree per la costruzione di tombe di famiglia;
 - b) anni 40 per i loculi a colombaia;
 - c) anni 30 per le nicchie ossario – con facoltà di rinnovo una sola volta.;

Art. 65

1. Le aree destinate alla costruzione di tombe di famiglia private debbono essere previste nei piani regolatori dei cimiteri.

Art. 66

1. La costruzione delle tombe è eseguita ad opera dei concessionari.
2. I singoli progetti debbono essere conformi al presente regolamento e alle N.T.O. del P.I. e della U.L.S.S. se competente.

Art. 67

1. In nessun caso, le tombe di famiglia possono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

Art. 68

1. I concessionari delle aree cimiteriali hanno l'obbligo di iniziare i lavori di costruzione della tomba di famiglia entro 1 anno dalla presentazione della SCIA edilizia e comunque entro un anno dalla data di sottoscrizione dell'atto di concessione dell'area e ad ultimarli entro 3 anni dall'inizio, pena la decadenza della concessione stessa. Per le aree già assegnate e non ancora edificate i termini di cui sopra decorrono dalla data di approvazione del presente Regolamento.
2. Ad opera finita e prima dell'uso, le tombe devono essere verificate dal Comune allo scopo di accertare la conformità della costruzione al disegno e progetto approvato, sentito il parere del Coordinatore Sanitario dell'U.L.S.S.

Art. 69

1. Sulle tombe private sono ammessi arbusti di bassa taglia non più alti della lapide e non pregiudizievoli per il decoro.
2. Le piante e gli arbusti di maggiore altezza sono vietati.

Art. 70

1. Il concessionario può usare la tomba: per sé; per il proprio coniuge; per ascendenti e discendenti in linea retta e loro coniugi; per i fratelli e sorelle e loro coniugi.
2. Potrà ricevere nella tomba di famiglia, inoltre, persone che siano state con lui conviventi o che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei suoi confronti, come previsto dal comma 2. dell'art. 93 del D.P.R. 285/90, su richiesta scritta indirizzata al Sindaco e con il consenso di tutti i concessionari, purché la convivenza si sia protratta fino al momento del decesso.

Art. 71

1. Il diritto d'uso delle sepolture private concesse ad Enti, Corporazioni e fondazioni è riservato alle persone contemplate dai relativi ordinamenti e dall'atto di concessione all'Ente.
2. In ogni caso, tale diritto si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro.

Art. 72

1. Nella generazione successiva, la concessione è trasferita all'erede unico del primo concessionario o a quello tra i coeredi che fu da lui designato, o a chiunque spetti per sentenza passata in giudicato.
2. Qualora il concessionario, all'atto della morte, non abbia designato un erede nella successione, i coeredi possono destinare, attraverso la presentazione di atti notori con firma autenticata, chi di loro debba subentrare nella concessione quale unico titolare. La successione è autorizzata con deliberazione della Giunta Comunale.
3. In ogni caso, la concessione è trasferita a persona singola.
4. Fino alla designazione, il Comune avrà per concessionario il più prossimo degli eredi legittimi e, nella stessa linea, il più anziano di età.
5. Le stesse regole varranno per le generazioni successive.
6. Il Comune è esente dall'obbligo di ricercare e valutare i titoli di trasferimento e di partecipare ai giudizi che derivano dalla mancata impugnativa o esecuzione di essi.
7. Il Comune ha solo l'obbligo di attenersi al contenuto dei titoli e degli atti dell'Autorità Giudiziaria che gli siano stati regolarmente notificati

Art. 73

1. In caso di rinuncia o di abbandono di posti dati in concessione perpetua o a tempo determinato a singoli o famiglie, il Comune acquisisce la piena proprietà dei posti e delle opere murarie costruite nel soprasuolo e nel sottosuolo, oltre al diritto di darli nuovamente in concessione. Si applica altresì l'ultimo comma dell'art. 77
2. Il nuovo concessionario dovrà pagare al Comune una somma pari all'importo del terreno, secondo le tariffe in vigore, e una somma pari al valore dell'opera costruita tenendo conto dell'usura dell'opera stessa.
3. Estinguendosi per morte tutti gli aventi diritto sopra un'area privata, questa ritornerà in pieno possesso del Comune dopo 35anni dall'ultimo seppellimento.

Art. 74

1. Cessa l'esercizio della tomba quando siano tutti occupati i posti per i quali fu fatta la concessione.
2. Il Comune, su istanza del concessionario, può autorizzare la continuazione dell'esercizio alle condizioni stabilite dal presente Regolamento.

Art. 75

1. Il Sindaco, su richiesta del concessionario, può autorizzare l'estumulazione di salme tumulate, da oltre 35 anni, in tombe di famiglia private.
2. Il Sindaco può autorizzare, altresì, il riutilizzo del loculo resosi disponibile in seguito ad estumulazione per la tumulazione di persone legate dai vincoli di parentela di cui all'art. 70 del presente regolamento, qualora le procedure di estumulazione e nuova tumulazione avvengano a non più di 24 ore di distanza.

Art. 76

1. Su richiesta del concessionario al Sindaco e su presentazione di un progetto edilizio, può essere autorizzato il ricavo di nicchie—ossario in tombe di famiglia private, nel rispetto delle norme vigenti in materia di polizia mortuaria e materia edilizia.

Art. 77

1. Alla scadenza di ogni 30 anni, a partire dalla approvazione del presente Regolamento, gli interessati dovranno chiedere la conferma della concessione per tombe di famiglia affinché consti all'Autorità comunale che esistono persone obbligate e tenute a curare la manutenzione del monumento e della tomba.
2. La mancanza della domanda di riconferma della concessione costituisce una legale presunzione di rinuncia, quindi, la sepoltura cadrà nella libera disponibilità del Comune.
3. In caso di domanda e di constatata regolarità, la riconferma della concessione sarà accordata fino alla scadenza del periodo della concessione stessa.
4. Il Comune darà avviso della scadenza nell'ultimo anno del trentennio sempre che sia a conoscenza degli indirizzi dei concessionari.
5. Tanto le sepolture private quanto i loculi e le nicchie concessi in perpetuità, verranno conformati alla normativa vigente che prevede il diritto di superficie per un massimo di 99 anni per le sepolture private e la concessione per anni 40 per i loculi e 30 le nicchie—ossario (art. 57, comma 1, art. 64, comma 2, art. 81).

Art. 78

1. Nelle tombe di famiglia private, in via eccezionale e su richiesta del concessionario al Sindaco, potrà essere autorizzata la tumulazione definitiva della salma di persona estranea.

Art. 79

1. Non potranno essere autorizzate tumulazioni provvisorie in tombe di famiglia private se non in carenza di disponibilità di loculi e nei casi in cui i familiari del defunto risultino concessionari di un lotto di terreno per la costruzione di una tomba di famiglia.

Art. 80

1. Qualora la tumulazione di persone estranee in tombe di famiglia fosse dettata dalla carenza di disponibilità di loculi a colombaia nei cimiteri, gli interessati che intendessero ottenere in concessione un loculo per la successiva tumulazione di dette salme potranno pagare la tassa di concessione di cui all'art. 62 del presente Regolamento a titolo di acconto sulla tariffa di concessione dei loculi, da costruire.

Art. 81

1. Le concessioni di aree per la costruzione di tombe di famiglia o monumentali hanno la durata di anni 99 è escluso il rinnovo.
2. Il rinnovo è concesso a discrezione dell'Amministrazione Comunale tenuto conto delle esigenze generali del cimitero e può essere condizionato all'esecuzione di opere di manutenzione.
3. Scaduto il periodo della concessione, gli interessati dovranno chiederne la conferma affinché consti sempre all'autorità comunale che esistono persone obbligate e tenute a curare la manutenzione del monumento o della tomba o cappella, La mancanza di tale domanda costituirà una legale presunzione di rinuncia. La sepoltura, il monumento, la tomba o la cappella, quindi, cadranno nella libera disponibilità del Comune. Il Comune ne prende atto con deliberazione di Giunta Comunale e saranno affissi murali per rendere di pubblica ragione l'azione del Comune. Nel caso, invece, di domanda e di constatata regolarità della concessione, la riconferma della stessa verrà accordata previo pagamento di una somma corrispondente alla tariffa stabilita per l'acquisto del terreno in vigore al momento della scadenza.
4. Il Comune darà avviso agli interessati di tale scadenza nell'ultimo anno sempre che sia a conoscenza dei loro indirizzi.

Art. 82

1. Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero salvo quanto disposto dagli artt. 98 e 99 del D.P.R. 285.90.

Art. 83

1. La concessione delle tombe, nicchie—ossario o loculi individuali deve risultare da regolare atto scritto steso nelle forme di legge a spese del concessionario.

CAPO XIII LOCULI E NICCHIE — OSSARIO

Art. 84

1. La concessione di loculi è vincolata alla tumulazione di persone decedute e alla tumulazione di salme provvisoriamente collocate in tombe private e non può essere fatta per persone viventi, ad eccezione di quanto previsto dall'art.86 comma1-2.

Art. 85

1. L'assegnazione avviene seguendo l'ordine numerico crescente (da 1 a n) per colonne verticali. Il concessionario avrà la possibilità di scegliere la posizione del loculo, ma solamente nell'ambito della colonna verticale, ovvero, limitatamente ai loculi di 4^a e 5^a fila, nella 1^a colonna libera in fianco a quella non ancora completamente assegnata.

1.1 L'assegnazione di un loculo adiacente ai sensi dell'articolo 86 del presente regolamento, non comporta l'avvio dell'assegnazione sulla medesima colonna rimanendo invariato l'obbligo di completare l'assegnazione come previsto al comma 1, dei loculi nella colonna precedente;

2. I loculi sono suddivisi in file, ognuno delle quali può avere un prezzo differenziato; la determinazione del prezzo spetterà alla Giunta Comunale.

3. I loculi liberati in virtù dell'applicazione del seguente art. 86, comma 3, sono concessi al prezzo applicato per le nuove concessioni.

4. E' facoltà del Sindaco derogare dalle presenti disposizioni nei casi previsti dal presente Regolamento o a discrezione.

Art. 86

1. E' riconosciuta la facoltà, al coniuge superstite che abbia già compiuto 70 anni all'atto del seppellimento del congiunto, di presentare domanda per la concessione di un loculo adiacente, sempre rispettando l'ordine di cui al comma 1 art.85.

2. E' riconosciuta la facoltà di presentare domanda per la concessione di un loculo a persone che possano documentare di non avere congiunti tenuti per legge a provvedere al loro mantenimento, purché all'atto della presentazione della domanda abbiano già compiuto 75 anni.

3. Il ricongiunto delle salme dei congiunti di primo grado è consentito nei seguenti casi:

a) i genitori sono entrambi defunti, e uno dei due occupa un loculo il cui periodo di concessione (trent'anni) è scaduto o prossimo alla scadenza; il figlio/figlia può acquistare due loculi adiacenti per la tumulazione dei genitori.

b) Uno dei due coniugi è già defunto ed occupa un loculo; all'atto della morte dell'altro coniuge; il figlio/figlia può acquistare due loculi adiacenti per la tumulazione dei genitori.

Art. 87

1. Il diritto di sepoltura in un loculo è riconosciuto alla sola persona indicata dal concessionario. Non può essere, perciò, ceduto in alcun modo, né a qualsiasi titolo.

2. Il diritto di concessione individuale per loculi ed ossari ha la durata di anni 30 o 40 a seconda dei casi, come previsto all'art. 64 che precede, dalla data di stipula del contratto e cessa, comunque, quando ne sia stato asportato il feretro. Per le concessioni trentennali è consentito il rinnovo della concessione per una sola volta, su richiesta dell'utente, per un periodo di 20 anni previa corresponsione di una quota pari al 50% del costo di concessione dei loculi, vigente al momento del rinnovo.

L'assegnazione delle nicchie ossario avverrà a scelta dei parenti in base alla disponibilità

3. Se per qualsiasi motivo, il loculo dovesse rendersi libero prima della scadenza, il Comune ne torna in possesso, senza che il concessionario abbia diritto ad alcun rimborso.

Art. 88

1. Allo scadere del periodo della concessione, il Comune rientrerà in possesso del loculo o della nicchia—ossario per successiva assegnazione ad altro richiedente, salvi i casi di rinnovo concedibile ai sensi dell'art. 87

del presente Regolamento. I resti mortali saranno posti nell'ossario comune salvo che i parenti non facciano richiesta di raccogliarli per deporli in sepolture private o in nicchia— ossario.

Art. 89

1. In via transitoria, i concessionari viventi di loculi sono autorizzati a cedere, definitivamente, il proprio diritto di sepolcro a favore di un parente di 1° o 2°. grado o del coniuge e ciò per i loculi già concessi alla data di approvazione del presente regolamento.

2. In via transitoria, i concessionari viventi di loculi viventi sono autorizzati ad accogliere, gratuitamente e provvisoriamente, nel proprio loculo altri soggetti purché ricorrano le condizioni di cui all'art. 79 del presente Regolamento.

Art. 90

1. Le tariffe di concessione dei loculi e delle nicchie—ossario sono stabilite con deliberazione della Giunta comunale ed aggiornate annualmente in base al deprezzamento della moneta e tenuto conto dei costi e degli oneri a carico del Comune.

Art. 91

1. Le lampade votive, le decorazioni, gli abbellimenti e le iscrizioni da porre sulle lapidi dei loculi e delle nicchie — ossario potranno essere eseguiti e posti in opera in ottemperanza a quanto previsto dall'allegato A del presente regolamento.

CAPO XIV ORDINAMENTO GENERALE DEI SERVIZI CIMITERIALI E PERSONALE ADDETTO

Art. 92

1. Nei cimiteri comunali devono essere ricevuti: — i cadaveri delle persone morte nel territorio comunale; — i cadaveri delle persone morte fuori del Comune, ma aventi in esso la residenza — i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del Comune stesso; — i nati morti e i prodotti del concepimento cui all'art. 7 del D.P.R. 285/90;. — i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate. Eventuali deroghe potranno essere disposte dal Sindaco.

Art. 93

1. Il Sindaco, per giustificati motivi e su richiesta dei familiari, può autorizzare la sepoltura e concedere sepolture anche ai non residenti che abbiano relazione di parentela di 1 o 2 grado o del coniuge, o in altri casi particolari giustificati da esigenze umanitarie ed affettive, compatibilmente con la disponibilità dei cimiteri.

Art. 94

1. Il cimitero viene dotato di un piano regolatore per l'individuazione e la destinazione delle diverse aree in conformità a quanto previsto dal D.P.R. 285/90.

Art. 95

1. Il servizio del cimitero è assicurato da: a) Ufficio comunale di competenza; b) custodi; c) necrofori—affossatori.

Art. 96

1. L'Ufficio comunale di competenza: — istruisce l'autorizzazione del Sindaco per l'accesso alle aree cimiteriali dei feretri; — istruisce l'autorizzazione per il trasferimento delle salme in altro Comune; — rilascia il permesso per l'entrata nel cimitero delle salme e dei resti mortali provenienti da altro Comune; — provvede alla tenuta dei registri dei deceduti, delle tombe di famiglia, dei loculi, delle nicchie—ossario, dei permessi di seppellimento e delle provvisorie; — espleta le pratiche per la concessione di tombe di famiglia, di loculi e di nicchie—ossario; — provvede a dare esecuzione alle ordinanze del Sindaco relative alla rotazione dei campi di seppellimento e alle estumulazioni ordinarie; su delega del Sindaco rilascia le autorizzazioni per le esumazioni e le estumulazioni ordinarie; — provvede a ogni adempimento previsto dal presente regolamento e dalla normativa in materia di polizia mortuaria.

Art. 97

1. Il custode: — ritira e conserva l'autorizzazione di cui all'art. 6 del D.P.R. 285/90; — tiene aggiornato l'apposito registro di cui all'art. 52 del citato D.P.R. ; — ritira l'apposita autorizzazione rilasciata dal Sindaco all'incaricato del trasporto di un cadavere come previsto dall'art. 23 del D.P.R. citato; — è tenuto a denunciare

all'Autorità Giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del Codice Penale; — assiste alle esumazioni straordinarie ordinate dall'autorità Giudiziaria, svolge e vigila sui servizi di seppellimento, esumazione ed estumulazione; — coadiuva il responsabile del servizio nelle funzioni a lui affidate, specialmente nella tenuta dei registri e nella sorveglianza agli edifici pubblici e privati; — si accerta che i feretri destinati ad essere chiusi in celle murali, siano internamente muniti di cassa metallica saldata a fuoco; — vigila perché non si verifichino guasti, furti, disordini e non siano commessi atti indecorosi nell'interno del cimitero e nelle sue attinenze e perché le persone entrate nel cimitero si conformino alle prescrizioni regolamentari; — cura la manutenzione e l'ordine del cimitero; — impedisce che, senza avviso od autorizzazione del Comune, vengano asportati dal cimitero materiali di qualsiasi natura; — si accerta che quotidianamente sia preparato il numero di fosse occorrenti all'interramento dei cadaveri per il giorno successivo.

Art. 98

1. Il necroforo—affossatore: — provvede alle tumulazioni, alle esumazioni ed estumulazioni ordinarie, sovrintende alle esumazioni.-- ed estumulazioni straordinarie; — scava le fosse per le inumazioni, riceve i cadaveri alle porte del cimitero e li trasporta al luogo di inumazione o tumulazione, cala nelle fosse e depone nelle celle murali i feretri, riempie le fosse e le esamina frequentemente per riparare i cedimenti e otturare le screpolature che si riscontrassero nel terreno, esuma e trasporta le salme di cui fosse ordinato il collocamento in altro sito, presta la propria opera nelle autopsie e nelle disinfezioni e compie altri simili servizi; — coadiuva il custode nella vigilanza per la sicurezza e buona conservazione di quanto esiste nel cimitero; — provvede alla pulizia del cimitero e sue dipendenze interne ed esterne.

Art. 99

1. Il personale in servizio presso il cimitero comunale - dipendenti comunali o di ditte appaltatrici del servizio - dipendente amministrativamente dall'Ufficio Tecnico. Potrà ricevere disposizioni dall'Ufficiale di Stato Civile.
2. Il custode e i necrofori—affossatori, quando sono nell'esercizio delle loro funzioni, vestiranno la divisa e porteranno il distintivo assegnato dal Comune.

Art. 100

1. Nessun cadavere può essere sepolto nel cimitero senza il permesso rilasciato per iscritto dal Sindaco o da suo delegato, per mezzo dell'Ufficio di Stato Civile.
2. Tale atto sarà ritirato dal custode del cimitero alla consegna di ogni. singola salma, per essere poi, periodicamente, consegnato all'Ufficio di Stato Civile del Comune. Potranno essere, temporaneamente, depositati nella camera mortuaria i feretri, qualora si sia ottenuta l'autorizzazione dal Sindaco o dai suoi delegati.
3. Tale deposito, però, non potrà in nessun caso eccedere la durata indicata nell'accennata autorizzazione. 4. Del pari, salvo il caso di esumazioni ordinate dall'Autorità Giudiziaria, non si potranno praticare esumazioni per qualsiasi motivo senza il permesso del Sindaco.

Art. 101

1. Nelle sepolture comuni si ripongono i cadaveri delle persone che non abbiano acquisito il diritto di tumulazione in altre sepolture.
2. Esse si fanno seguendo un ordine prestabilito entro fosse scavate negli spazi scoperti, a tale uso destinati.

CAPO XV REGOLAMENTO DEL CIMITERO

Art. 102

1. Il cimitero sarà aperto al pubblico secondo le disposizioni stabilite con atto del Sindaco, che saranno affisse all'ingresso del cimitero.
2. Con il suddetto atto verranno fissati gli orari tenendo conto delle festività e delle condizioni climatiche.

Art. 103

1. All'interno delle aree cimiteriali, non è ammessa la circolazione di veicoli privati ad esclusione del carro funebre.
2. Il Sindaco può autorizzare l'uso dei veicoli, per l'accesso al cimitero, alle persone con difficoltà di deambulazione. L'autorizzazione è rilasciata annualmente dall'Ufficio di Polizia Mortuaria su presentazione di apposita domanda alla quale deve essere allegato un certificato medico comprovante l'infermità.
3. Il Sindaco può, altresì, autorizzare l'ingresso nel cimitero dei mezzi di proprietà delle ditte che vi effettuano lavori lo stretto tempo necessario all'esecuzione degli stessi.

Art. 104

1. E' proibito l'ingresso nel cimitero ai minori di anni 12 se non accompagnati da persone adulte.
2. E' assolutamente vietata l'introduzione di cani o altri animali anche se tenuti a catena od a guinzaglio.
3. E' proibito il passaggio attraverso i campi e le fosse. Il passaggio attraverso i campi deve avvenire lungo il sentiero di ciglio delle fosse medesime e per la via più diretta, onde portarsi verso la tomba dei propri familiari.

Art. 105

1. Il viale centrale, come i laterali, i sentieri, gli interstizi tra tomba e tomba, saranno tenuti nel miglior ordine. Nei campi comuni e nella zona delle fosse private l'erba sarà frequentemente estirpata o tagliata.

Art. 106

1. E' fatto dovere alle famiglie dei defunti, tanto nei campi comuni quanto nelle tombe private, di tenere con cura le tombe medesime, le lapidi, le croci, i cippi. etc.
2. In caso di danneggiamento o degrado delle opere suddette, il custode ne farà avviso ai familiari per il loro ripristino. In caso di mancato intervento, le opere saranno rimosse.

Art. 107

1. Il Comune ha diritto di far rimuovere le ornamentazioni, anche provvisorie o temporanee, ogni qualvolta le giudichi indecorose ed in contrasto con l'austerità del luogo e di provvedere alla rimozione di quelle pericolanti, collocate sopra sepolture private abbandonate per incuria o per morte degli aventi diritto.

Art. 108

1. I materiali o oggetti ornamentali compresi i fiori, gli arbusti e le corone appena avvizziscono dovranno essere rimossi, se rimossi, dovranno essere collocati negli appositi contenitori all'interno del cimitero.

Art. 109

1. E' proibito recare qualsiasi danno o fregio ai muri del cimitero, alle cappelle, alle lapidi ed eseguire qualsiasi iscrizione che non sia stata preventivamente autorizzata dall'Autorità comunale.

Art. 110

1. L'Amministrazione comunale non è responsabile verso le famiglie dei defunti dei guasti o delle sottrazioni che si verificassero alle sepolture o alle tombe.
2. I danni che fossero, anche involontariamente, cagionati nel cimitero dalle persone che vi lavorano o che vi hanno accesso, dovranno essere risarciti da coloro che li hanno prodotti o da chi risulti civilmente responsabile.

Art. 111

1. Salvo che ai parenti autorizzati è vietato a chiunque non appartenga all'Autorità o al personale addetto, presenziare alle esumazioni straordinarie.

Art. 112

1. Chiunque tenesse un contegno non conveniente all'interno del cimitero, sarà diffidato ad uscire immediatamente ed anche, ove occorra, accompagnato dal personale del cimitero.
2. Nel caso previsto dal precedente comma, sono fatte salve le conseguenze purché derivanti da comportamenti illeciti.

Art. 113

1. La violazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, salva l'applicazione delle sanzioni penali nei casi previsti, a norma degli artt. 338, 339, 340 e 358 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265, come modificati per effetto dell'art. 3 della Legge 12 luglio 1961, n. 603 e degli artt. 32 e 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 113 bis

1. La camera mortuaria presente nel Cimitero Comunale è adibita alla sola eventuale sosta dei feretri prima del proseguimento dello stesso verso lo stabilimento di Cremazione più vicino e disponibile; La sosta dei feretri deve essere richiesta preventivamente compilando apposito modulo predisposto dal Comune e concessa con successivo atto dal Responsabile di P.O. Servizi Tecnici;

E' possibile inoltre la sosta delle salme, solo in particolari circostanze e con accordi presi con l'ufficio Cimiteriale, all'interno della cella frigo presente nella struttura per il periodo necessario ai fini descritti al comma precedente;

L'eventuale Tariffa, per la sosta dei feretri, è definita dalla Giunta Comunale e rideterminata ogni anno seguendo le variazioni ISTAT.

L'accesso all'interno dell'edificio denominato Cella Mortuaria è consentito solamente al personale dell'ufficio Cimiteriale, ai dipendenti della ditta incaricata del servizio cimiteriale, al personale delle Onoranze funebri e comunque solo in presenza del custode del cimitero.

Non sono consentiti nessun tipo di ornamenti funebri quali vasi, piante, lapidi e/o foto;

Gli accessi per il deposito e recupero del feretro devono essere concordati con l'Ufficio Cimiteriale ed il personale del cimitero in orario compatibile con l'orario di servizio e vigilanza dello stesso nelle giornate dal Lunedì al Sabato;

In mancanza di attivazione di quanto previsto dagli art.li 12 e 13 del D.P.R. n.285 de 10/09/1990, i servizi in essi descritti sono applicabili presso l'obitorio dell'ospedale di San Donà di Piave come da Convenzione redatta con l'Azienda Ulss4 e periodicamente rinnovata, ai sensi della L.R. n.18 del 04/03/2010 art.15 comma 4.

Il servizio di illuminazione votiva può essere gestito direttamente dal Comune oppure affidato a soggetto esterno, nel rispetto delle modalità previste dalla normativa sull'affidamento della gestione dei servizi.

NORMA TRANSITORIA

Art. 114

1. Il Comune, al fine di adempiere alle disposizioni di legge e regolamentari, procederà a verificare i diritti di cui sono titolari — in virtù delle concessioni stipulate — i concessionari delle tombe di famiglia concesse in perpetuità, al fine della designazione dell'unico concessionario.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 115

1. Per quanto non espressamente indicato si richiamano le norme contenute nel regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, nel T.U. delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e nella circolare del ministro della Sanità n. 24 del 24.06. 1993.

2. Salvo quanto sopra previsto dal presente Regolamento, è comunque facoltà insindacabile dell'Amministrazione di rientrare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico, mediante revoca della concessione. Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero. Gli atti che dispongono la revoca di cui al presente articolo disciplinano le modalità di salvaguardia dei diritti acquisiti dai concessionari.

Al fine di favorire il contenimento dell'uso di spazi cimiteriali ed evitare, per quanto possibile, di procedere ad ulteriori ampliamenti dei cimiteri, la Giunta Comunale può erogare contributi o altre facilitazioni volte a favorire la cremazione delle salme e/o dei resti mortali e/o per disincentivare i rinnovi delle concessioni cimiteriali, ove consentiti.

Art. 116

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo la sua esecutività e pubblicazione ai sensi di legge.

Allegato A

PRESCRIZIONI PER LA REALIZZAZIONE DELLE LAPIDI DEI LOCULI

L'area della lapide, compresa all'interno delle borchie, è suddivisa in quattro parti destinate al vaso porta fiori, al portafoto, alla scritta e alla lampada votiva, secondo le modalità di seguito specificate. L'area per il vaso porta fiori è collocata in basso a dx della lapide ed ha la misura di 25x25 centimetri; il vaso da collocare all'interno dell'area può avere le dimensioni massime di 25x25 centimetri e una sporgenza di 12 centimetri. L'area per il portafoto è collocata in alto a sx e misura h. 15x30 centimetri; il portafoto da collocare all'interno può avere la misura massima di 15x15 centimetri. L'area per la scritta è collocata in posizione centrale a sx del loculo e misura 25x30 centimetri. I caratteri devono avere l'altezza non superiore a cm. 5. L'area per la lampada votiva è collocata in basso a sx del loculo .e misura h. 20x30 centimetri; la lampada da collocare all'interno dell'area può avere le dimensioni. -massime di. h.. 20x15 centimetri e spessore cm. 10. I vasi, i portafoto e le lampade devono essere saldamente fissati alla lapide. I caratteri delle scritte devono essere fissati su appositi fori predisposti. L'eventuale stuccatura e levigatura delle lapidi deve mantenere il grado di finitura iniziale della stessa, è assolutamente vietato sostituire con marmo diverso dall'esistente, lucidare al piombo o incerare la superficie. Le lapidi, prima di essere collocate in opera, devono essere verificate dal personale addetto ai Cimiteri, che è tenuto ad impedire la posa di quelle difformi da quanto sopra prescritto.

Le eventuali lampade votive saranno applicate a cura di ditta concessionaria ed a spese del richiedente, con tariffe legate al contratto di concessione.